

# COMUNE DI MARTIRANO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 50 del 25/06/2021

**Oggetto: Pagamento competenze collegio arbitrale vertenza Comune di Martirano/ Sig. Misuraca Raffaele. Accordo transattivo. Proposta approvazione al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera i) del D.Lgs n. 267/2000.**

L'anno **duemilaventuno** addì **Venticinque (25)** del mese di **Giugno** alle ore **11:00**, la **Giunta Comunale**, convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala Consiliare del Comune, all'uopo individuata, con decreto sindacale n.01/2020, alla presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
<b>BARTOLOTTA Francesco</b>	SINDACO	<b>X</b>	
<b>CARULLO Piero</b>	VICESINDACO	<b>X</b>	
<b>AIELLO ANTONELLO</b>	ASSESSORE		<b>X</b>

Partecipa il Segretario **Comunale reggente a scavalco D.ssa Rosetta Cefalà**.

**Presiede il Sindaco Bartolotta Francesco, il quale constatato** preliminarmente :  
che gli intervenuti sono in numero legale,

che tutti i presenti, muniti dei dispositivi di sicurezza, sono disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dai DPCM in materia di emergenza sanitaria da COVID-19; **dichiara** aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto indicato premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica: del Responsabile del Servizio interessato;

In ordine alla regolarità contabile: del Responsabile del Servizio Finanziario

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

**Che** nella controversia tra Il Comune di Martirano e la Ditta Misuraca Raffaele di cui in oggetto, conclusasi con il **Lodo Arbitrale** depositato in Lamezia terme il 2 marzo 2017, confermato successivamente dalla sentenza della **Corte d'Appello di Catanzaro n. 224 del 18.02.2020**, veniva rigettata in via definitiva l'impugnativa proposta dal Comune di Martirano;

**Dato atto** che l'importo complessivo, già detratto dall'acconto ricevuto, spettante al Collegio arbitrale, composto dall'avv. Antonello Bevilacqua- Presidente, e dagli avvocati Pasqualino Scaramuzzino e Gianfranco Spinelli- arbitri, ammonta ad € **31.390,00** di cui € **10.822,86** per il Presidente ed € **10.283,62** per ognuno degli altri due Arbitri; tali somme sono comprensive di Cassa Avvocati ed IVA e sulle stesse pertanto andrà applicata la **R.A.**;

### Atteso che:

l'Amministrazione Comunale, sentito il Segretario dell'Ente e d'intesa, con gli uffici competenti, al fine di non aggravare ulteriormente il bilancio comunale ha ritenuto opportuno, avanzare proposta di accordo transattivo alla controparte, secondo modalità e termini sostenibili del bilancio pluriennale finanziario;

**a tal fine** con missiva n. 1515 del 09.06.2021, seguita alle precedenti prot. nn. 377/21, 513/21 con le quali si proponeva di praticare una riduzione sul dovuto in considerazione delle limitate risorse di bilancio, tenuto conto altresì delle somme già vincolate in materia di contenzioso, per cui, veniva proposto al Collegio arbitrale, Presidente Avv. Antonello Bevilacqua, la definizione delle pendenze, mediante il **seguito accordo transattivo:**

**importo complessivo da pagare € 25.112,00** diconsi € **venticinquemilacentododici,00**, con un abbattimento del 20% sul dovuto di € **31.390,00** da ripartire su tre annualità a decorrere dal 2021 come di seguito riportato:

**1^ rata** di € **10.000,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021;

**2^ rata** di € **7.556,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2022 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2022;

**3^ rata** di € **7.556,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2023 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2023;

**l'Avv. Antonello Bevilacqua**, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ma anche singolarmente e congiuntamente a nome degli altri avv. Pasqualino Scaramuzzino e Gianfranco Spinelli, a seguito di estenuanti trattative, anche per il tramite del segretario Comunale, **con nota PEC dell'11.06.2021**, ha **comunicato l'adesione** alla proposta di questa Amministrazione;

**Considerato** che l'opportunità di addivenire ad una transazione è stata ritenuta per entrambi le parti soddisfacente delle reciproche ragioni ed inoltre, per l'Ente, rispettosa del principio di economicità;

### RITENUTO, in particolare, che:

**L'intesa** raggiunta appare sicuramente conveniente per l'ente, atteso il fatto che il creditore ha accettato di decurtare del 20% la propria originaria pretesa (**€ 31.390,00 decurtato del 20%**) ed inoltre di comprendere nella somma dedotta in transazione anche "interessi maturati e maturandi e spese legali";

- in presenza di così significativa riduzione della pretesa iniziale appare velleitario e rischioso instaurare un contenzioso, su elementi oppositivi che appaiono, a questo punto, oggettivamente fragili;
- prevenire il contenzioso appare misura di prudenza, anche in considerazione dei maggiori oneri che la costituzione in giudizio può comportare, sia riguardo le spese difensive, sia per le eventuali spese di soccombenza;

**RITENUTO**, quindi, conveniente ed opportuno concludere l'accordo transattivo proposto dal Comune di Martirano al Collegio Arbitrale (Presidente avv. Antonello Bevilacqua) e da Questi

accettato alle condizioni di cui sopra;

**CONSIDERATO CHE** la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni:

1. Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto molto recentemente ha affermato la SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA, nella Deliberazione n. 123/2015/PAR, Depositata il 24 settembre 2015: *“Le Sezioni di controllo di questa Corte dei conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l’orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l’elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell’art. 194 del TUEL “è da considerarsi tassativa” e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della “natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio” (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009)”. L’orientamento si è ulteriormente consolidato con la pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato: “Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito - che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”;*
2. Il parere del revisore dei conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall’art. 239, comma 1, n. 6, del D.lgs. n. 267/2000, è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio comunale. Cfr., *ex alteris*, Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n.181/PAR/2013, secondo cui: *“l’elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l’Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest’ultima. In altri termini, non è rilevante se l’Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all’atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio”;* conforme Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n. 5 /2014 (che richiama la deliberazione n. 345 del 2013 della sezione regionale di controllo per il Piemonte), secondo cui: *“l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, ambito nel quale l’Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale”;* La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, con la [delibera 345/2013](#), va in soccorso dei revisori (e delle amministrazioni comunali), circoscrivendo con chiarezza il contenuto dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del Tuel, la norma che stabilisce su quali atti sia necessario il parere dell’organo di controllo.

3. Il DL 174/2012 ha rivisto infatti le attribuzioni dell'organo di revisione, ridefinendone e ampliandone i contenuti, ma suscitando dubbi e incertezze, in particolare sui pareri, con il risultato che i revisori sono stati inondati di richieste sulle questioni più varie.
4. La Corte dei conti del Piemonte risponde a un Comune che chiede se sia compito del collegio esprimersi o meno su tutte le proposte di transazione. Rispondendo, i magistrati contabili ribadiscono l'importante principio di carattere generale che: «L'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio conferma che si tratta di un'attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione delle delibere di competenza del Consiglio». In sostanza, il Collegio si deve esprimere solo quando la competenza degli atti è consiliare. Pertanto, l'obbligo di parere è limitato a pochi e specifici casi, ovvero, ad esempio, le proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel);

**DATO ATTO CHE:**

- il presente provvedimento non comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio, vertendo essenzialmente sulla pedissequa applicazione della previsione dell'art. 1965: *“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”*;
- tuttavia afferisce alle materie che, ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, ricadono nella competenza del Consiglio (e la cui elencazione è notoriamente tassativa), con particolare riferimento alle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, comma 2 lettera i) , per come sopra esplicitato, per cui occorre, quindi, acquisire il previo parere del Revisore dei Conti;

**RICHIAMATO** l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: *“3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.”*;

**RICHIAMATO** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

**DATO ATTO** che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, diversamente, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese;

**APPURATO** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

**VISTA** la proposta transattiva per come sopra esplicitata e ritenuta meritevole di approvazione precisando che nel suddetto atto si tiene conto dell'interesse pubblico e, nell'ottica transattiva si tiene presente :

**1) della tipologia** del diritto vantato dalla parte creditrice;

**2) del contenuto** della sentenza del Lodo Arbitrale depositato in data 2 marzo 2017 e della Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 224/2020 RG. N. 1992/2017;

**3) della convenienza economica** della transazione in ragione dell'entità complessiva del credito comprensivo delle spese legali ;

**DATO ATTO** che i soggetti interessati non hanno fatto pervenire comunicazioni aventi valenza ostativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito e proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'accordo transattivo nell'articolazione di cui al presente deliberato, previa approvazione del redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

**Visto** il D.M.I. del 13 /01/2021, che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali, successivamente prorogato 30/04/2021 con il D.L. n. 8 del 19/03/2021 ( Decreto Ristori), ulteriormente prorogato con D. L. n. 56 del 30/04/2021 al 31 /05/2021 ed altresì, prorogato per questo Ente al 31/07/2021, dall'art. 52 comma 2 del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 , pubblicato in G.U. –Serie Generale n. 123 del 25/05/2021 , come da allegato A) della circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 28 del 28/05/2021 prot. n. 0012883 di pari data ;

**Visto** l'art.163 del TUEL 267/2000, in ordine all'esercizio provvisorio;

**Visti:**

Lo Statuto Comunale;

Il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

il vigente Regolamento di contabilità;

il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni";

il PTPCT 2021/ 2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 30/03/2021;

**VISTO**, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

**Ad unanimità** di voti espressi nei modi e termini di Legge,

## **DELIBERA**

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato ;

**DI APPROVARE**, come approva, lo schema di accordo transattivo così come esplicitato in premessa da stipularsi tra il Comune di Martirano e l'avv. Antonello Bevilacqua, **in qualità di presidente del Collegio Arbitrale del Lodo in argomento** , a totale definizione e stralcio della vertenza giudiziale di

**cui alla sentenza n. 224/2020 - RG n. 1992/2017** emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in relazione alla impugnazione del **Lodo arbitrale depositato il 02.03.2017**, tra le medesime parti.-

**Di PROPORRE al Consiglio Comunale**, l'approvazione dello schema di accordo transattivo tra le parti de quo secondo l'articolazione di cui al presente provvedimento nonché lo stanziamento ed il conseguente impegno di spesa, discendente dal suddetto accordo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 42 comma 2, lettera i) del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 56 comma 3 del D.LGS. n. 118/2011 e del principio contabile della competenza finanziaria (all. 4/2), come segue:

**1^ rata di € 10.000,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021;

**2^ rata di € 7.556,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2022 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2022;

**3^ rata di € 7.556,00** da pagarsi entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2023 e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2023;

**Di dare atto** che per l'anno corrente, l'ultima data utile per l'approvazione del bilancio pluriennale 2021/2023, giusto D.L. n. 73 del 25.05.2021, è stabilita al 31 luglio 2021

**DI RISERVARE:**

a) al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione dello schema di accordo transattivo, da sottoporre al Consiglio comunale per la successiva approvazione, in esecuzione del presente deliberato e gli atti conseguenziali;

b) al Responsabile del Servizio finanziario lo stanziamento nel redigendo bilancio pluriennale finanziario 2021/2023 e successivi dell'importi discendenti dal presente deliberato, nonché il conseguente impegno di spesa, con eventuale **atingimento del "Fondo Rischio Legali" come sopra indicato.**

**Di STABILIRE** che il presente provvedimento assume valenza di preliminare di **accordo transattivo;**

**Di TRASMETTERE** la presente deliberazione:

- 1) al Revisore dei Conti per il prescritto parere di cui all'art. 239, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 267/2000, da allegare alla deliberazione del Consiglio comunale.
- 2) All'avv. Antonello Bevilacqua, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, per l'accettazione mediante sottoscrizione, a conferma delle intercorse intese epistolari.
- 3) All'Avv.to Santo Dalmazio Tarantino, legale dell'Ente per opportuna conoscenza.

**DI DARE ATTO** che i soggetti interessati non hanno fatto pervenire comunicazioni aventi valenza ostantiva al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

**DI PUBBLICARE** il presente deliberato sul sito istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio comunale e Nella Sezione "amministrazione trasparente".

**DI DICHIARARE** con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

f.to Bartolotta Francesco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to D.ssa Cefalà Rosetta

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

f.to Geom. Brasilino Marino

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to Il Vicesindaco (Carullo Piero)

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

F.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

**la presente deliberazione:**

- (X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 28/06/2021 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- ( X ) è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- ( ) diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- ( X ) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N°267/2000).

Martirano, 28/06/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to D.ssa Cefalà Rosetta

*Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.*